



Modalità degli indennizzi dello studio sulla tipologia e sull'entità delle misure concernenti il risanamento del bilancio in materiale detritico

Principi

Nello studio sulla tipologia e sull'entità delle misure (art. 42c cpv. 1 dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201) vengono esaminati gli impianti sia idroelettrici che non idroelettrici in un bacino imbrifero. I costi dello studio vengono ripartiti come segue tra i vari settori conformemente alle basi legali:

- quota di impianti idroelettrici: finanziamento in base all'articolo 34 della legge sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne, RS 730.0): 100 per cento;
- quota di impianti non idroelettrici¹: finanziamento in base all'articolo 62b della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) tramite accordo programmatico Rivitalizzazioni.

La determinazione della chiave di ripartizione dei costi può essere effettuata in modo pratico non appena il Cantone riceve da un'agenzia un'offerta per l'allestimento dello studio: successivamente il Cantone chiede all'agenzia di esporre l'entità della prestazione di pianificazione per singolo settore. In seguito la chiave di ripartizione si basa sull'entità per ciascun settore. Se in un bacino imbrifero la quota di settori è trascurabile e una ripartizione risulta quindi inappropriata, secondo l'articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu, RS 616.1) è possibile rinunciare a una ripartizione dei costi e concedere la prestazione che corrisponde meglio al compito.

Indennità secondo l'articolo 34 LEne (finanziamento tramite il fondo del supplemento rete secondo l'art. 37 LEne)

Secondo l'articolo 34 LEne, in linea di principio possono ricevere indennità solo i detentori di centrali idroelettriche. Per quanto concerne gli studi per il risanamento del bilancio in materiale detritico, che secondo l'articolo 42c capoverso 1 OPAc non incombono ai detentori delle centrali idroelettriche, bensì ai Cantoni, sussiste la possibilità di una semplificazione della procedura. Di conseguenza per l'indennizzo di questi studi sono disponibili due varianti:

- a. da un lato l'imputazione dei costi alle centrali con indennizzo del titolare delle centrali idroelettriche (come descritto nel rapporto esplicativo del 4 maggio 2011 sulla modifica dell'OPAc);
- b. dall'altro lato la possibilità di stipulare con il mandatario un contratto per l'elaborazione dello studio sulla tipologia e sull'entità delle misure direttamente per conto del fondo supplemento rete secondo l'art. 37 LEne (in passato Swissgrid).

Il presupposto per la possibilità indicata al punto b è la procedura descritta qui di seguito:

¹ Per la quota di costi relativa ai prelievi di ghiaia non sussiste alcun finanziamento

Conferimento del mandato da parte del Cantone al mandatario

1. Prima di conferire il mandato per lo studio sul bilancio in materiale detritico, il Cantone chiede l'approvazione dell'UFAM. A tale scopo, prima di stipulare questi contratti, il Cantone deve fornire all'UFAM in forma scritta (è sufficiente un'e-mail) le seguenti informazioni:
 - un elenco degli impianti soggetti all'obbligo di risanamento interessati, con l'eventuale indicazione di una chiave di ripartizione degli oneri tra gli impianti;
 - se sono interessati anche impianti non idroelettrici (che non possono essere indennizzati sulla base dell' art. 34 LEn): indicazione delle quote idroelettrica / non idroelettrica, affinché sia possibile definire una chiave di ripartizione dei costi;
 - su richiesta dell'UFAM vengono trasmesse per verifica anche le offerte.
2. Anche l'approvazione dell'UFAM, eventualmente con condizioni/integrazioni ai contratti, è effettuata in forma scritta (è sufficiente un'e-mail).
3. Di seguito l'indirizzo per le fatture, che deve figurare nei contratti :
*Bundesamt für Energie BFE
Netzzuschlagsfonds NZF
c/o Dienstleistungszentrum FI EFD
3003 Bern*
4. Dopo la stipula dei contratti tra il Cantone e il mandatario, occorre inviare copie dei contratti sia all'UFAM² e alle centrali coinvolte.
5. L'UFAM comunicherà al Cantone – e di seguito il Cantone il mandatario – la «Bestellnummer» (numero d'ordinazione), che deve obbligatoriamente figurare sulle fatture.

Fatturazione

1. Il fatturante invia la fattura originale – obbligatoriamente indicando la «Bestellnummer» - a :
*Bundesamt für Energie BFE
Netzzuschlagsfonds NZF
c/o Dienstleistungszentrum FI EFD
3003 Bern*
2. e al contempo una copia al Cantone per l'approvazione.
3. Il Cantone esamina la fattura e la inoltra con la sua approvazione all'UFAM.
4. L'UFAM effettuerà il versamento.

Le fatture devono contenere gli indicazioni seguenti :

- A) Bestellnummer xxx
- B) Netzzuschlagsfonds
- C) UFAM, Divisione Acque, Nome del collaboratore/ -trice UFAM responsabile per il Cantone

Indennità secondo l'articolo 62b LPAC (mezzi finanziari della Confederazione)

Il Cantone può inserire la quota di costi per gli impianti non idroelettrici nell'accordo programmatico Rivitalizzazioni alla voce «Obiettivo programmatico 1: Basi» (cfr. Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale, parte 11). Ciò avviene se possibile nel quadro delle trattative per gli accordi programmatici quadriennali; eventuali adeguamenti necessari possono essere richiesti in occasione del controllo annuale dei programmi.

Lavori per la pianificazione strategica dopo il 2014

Non sussiste alcuna possibilità di indennizzo per i lavori effettuati alla pianificazione strategica dopo il 2014 necessari per la determinazione o la nuova valutazione successiva dell'obbligo di risanamento.

² Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), divisione Acque, 3003 Berna